

N. 6/1942

Ricorso in Cassazione

di Zauli contro Roncasaglia Sante
queste

~~III~~ Sezione
Mediana 8 luglio 42

31 gennaio 1942
inviato il controricorso
di Roncasaglia

Avv. Giacomo Casoni. Bologna - Piazza Maggiore
N. 42
Imola - Via Libertà 16

Roma, 9 gennaio 1942

Caro avv. Casorri,

Ho controllato in
Capazione il regolare deposito del
ricorso di Giuseppe Laubi contro
Luigi Roncassaglia e Vito Pasquino.
Il ricorso è iscritto al n. 6 del
registro 1942.

Per il ricorso Pappalardi contro
Centurani multa di nuovo, è
stato rinviato a nuovo rinvio e
non è stato fissato.

Molti cordiali saluti dal
aff.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale Uffici di Legato
Dir. IV Sez. II

R O M A

Il sottoscritto I° Capitano di Complemento del Genio GASONI GIACOMO DI GIAMBATTISTA al presente in servizio alla Sezione Militare -Censura di Guerra-di Ferli, avendo avuta comunicazione dal Distretto Militare di Ferli di non essere state "prescelte" ai fini dell'avanzamento, ha l'onore di esporre:

Gieverà premettere i suoi precedenti militari: Nominato Sottotenente il 20 Marzo 1915 con anzianità 28 Febbraio 1915; inviato al fronte -Servizio Fotoelettrico della 1° Armata -il 21 Maggio 1915; promosso Tenente il 29 Ottobre 1916 con anzianità 18 Maggio 1916; promosso Capitano il 28 Novembre 1918 con anzianità 16 Marzo 1918 mentre prestava servizio alla 18° Comp. Fotoelettrici della 4° Armata. Dopo un breve servizio in un Battaglione Zappateri, una degenza per malattia in Ospedale, una licenza di convalida, il sottoscritto rientrava al Corpo per essere destinato -il 16 Giugno 1919 -in qualità di Giudice relatore al Tribunale M. re di Roma; collocato in congedo il 14 Gennaio 1920.

Dopo attento esame del provvedimento che lo esclude dall'avanzamento ha dovuto concludere che la procedura che ha portato a tale esclusione è inficiata

da vizi di forma e di sostanza che la rendono nulla;

e valga il vero:

La procedura per l'avanzamento doveva svolgersi a termine della Legge 9 Maggio 1940 N.370 il cui art.82 prescrive che l'ufficiale, per essere prescelto, deve:

1°)Avere assolte le funzioni del grado con il quale ha prestato il più recente servizio;

2°)Essere riconosciute in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, di cultura per esercitare le funzioni del grado superiore;

3°)Avere partecipato con esito favorevole ai corsi di istruzione, oltre che essere degne e meritevoli della promozione per condizioni sociale e per condotta.

Ritiene il sottoscritto di essere stato e di essere in possesso di tali requisiti ed infatti:

1°)Ultimo servizio: ha prestato ormai 18 mesi di servizio (dal 7 Agosto 1940 ad oggi) disimpegnando anche per sette mesi le funzioni del grado superiore ed ottenendo il più lusinghiero riconoscimento della superiore competente Autorità (Vice Prefetto e Prefetto di Ferli) come risulta dalla sintesi del rapporto informativo allegato al libretto personale del seguente tenore: "Ufficiale di cultura non comune, capace, volenteroso, dotato di molte doti. Ha disimpegnato in modo ottimo le funzioni di dirigente il gruppo di Ufficiali addot-

te alla censura postale e dal suo Capo Sezione Militare è stato classificato -per l'anno 1941- buono con punti tre-.

2°) I requisiti fisici sono buoni; quelli morali, intellettuali, di carattere, di cultura e di condotta saranno indubbiamente accertati dalle informazioni dell'Arma RR. CC. che non potrà non avere data atto della sua elevata posizione morale, sociale, professionale, culturale (laurea), mentre le due promozioni ottenute durante l'altra guerra, per il servizio prestato in guerra, dimostrano le sue qualità militari.

3°) Ha partecipato, con esito favorevole, al prescritto corso d'istruzione, mentre ha assolto lodevolmente la detta dei suoi Superiori - le funzioni del grado superiore durante il presente periodo di richiamo.

L'ultimo periodo di servizio prestato nell'immediato dopoguerra nel delicato ufficio di Giudice Relatore al Tribunale di Roma, ed il fatto che in tale occasione sia stato d'autorità trattenuto in servizio anche dopo il congedamento della sua classe, dovrebbe dimostrare che i suoi servizi furono ritenuti apprezzabili dai suoi Superiori.

E' ben vero che nel libretto personale non esistono i rapporti informativi sul suo servizio prestato nell'altra guerra, ma le due promozioni allora conseguite

stanno a provare che tale servizio deve essere stato necessariamente di piena soddisfazione dei suoi Superiori, se essi hanno ritenuto di doverle proporre per il doppio avanzamento, nel breve periodo di poco più di due anni. Né esiste il rapporto informativo per i sette mesi di servizio prestati come Giudice relatore al Tribunale Militare di Roma.

La mancanza dei rapporti informativi per oltre cinque anni di servizio è sanata, ed in certe qual modo superata, dalle due anzidette promozioni; è infatti di tutta evidenza che la promozione è il risultato di favorevoli rapporti informativi da parte della Autorità che propendeva per l'avanzamento, sì che non si è lungi dal vero se si afferma che una promozione specialmente se avvenuta in guerra e per il servizio prestato in guerra-rappresenta di per se almeno un buon rapporto informativo.

Dall'indice del libretto si rileva invece l'esistenza di un rapporto informativo del Capitano Faccanoni-1° Agosto 1918-alle dipendenze del quale, alla Difesa Artiglieria di Bergamo, il sottoscritto prestò brevissimi servizi, e di un rapporto del Maggiore Natalini -25 Marzo 1919-alle dipendenze del quale prestò servizio poche settimane che precedettero il suo ricovero all'Ospedale Militare di Venezia, nel Dicembre 1918.

Il settescritto naturalmente non ha mai potuto avere conoscenza di tali rapporti, ma deve ritenere che, mentre il Magg. Natalini *potrà* aver detto ben poco del brevissime servizi prestati alle sue dipendenze, il Capitano Faccanoni potrà anche avere espresse apprezzamenti poco favorevoli - non sull'onore e sulle capacità militare - ma sul temperamento del settescritto e ciò perché esso ebbe con lui notevoli urti per ragioni di servizio. La scrivente era allora molto giovane e proveniva dal fronte in avvicendamento; la pratica del servizio acquisita in anni di guerra non era conforme alla visione che del servizio stesso aveva che era sempre stata all'interno; di qui qualche urto, qualche discussione, qualche eccessività nel sostenere il proprio punto di vista, qualche mancanza disciplinare ed un paio di punizioni. Naturalmente la scrivente pensò terminò immediatamente alla incresciosa situazione chiedendo ed ottenendo di ritornare al fronte.

Il rapporto del Capitano Faccanoni è del 1° Agosto 1918, ma si riferisce a servizi prestati molto prima; la promozione a capitano è del 28 Novembre 1918; quindi il rapporto Faccanoni, se fu ritenuto influente agli immediati effetti della promozione a capitano, vuol dire che non conteneva apprezzamenti sfavorevoli - né poteva contenerli - di rilevante gravità.

Comunque se il rapporto Vaccanoni non influì nella sua promozione a capitano, tante meno doveva e poteva influire ora; infatti tale rapporto è superato dalla successiva promozione, inoltre esse si riferisce ad un breve periodo di servizio che ormai si perde nella nebbia del tempo e che fu seguito dal servizio al fronte alla 18^a Comp. Elettrotecnici, dal servizio al Tribunale Militare, dall'attuale servizio alla Censura di Guerra. Né sarà qui necessario richiamare la norma dettata dall'art. 82 della L. 9/5/40 N. 370 che pone a base del giudizio per l'avanzamento "il più recente servizio prestato dall'ufficiale".

Da quanto si è esposto sorge ferrea il dilemma: e la pratica per l'avanzamento del sottoscritto non è stata vagliata e decisa in base alla vigente Legge 9/5/40 N. 370, e è stata ritenuta irrilevante, non valide il rapporto informativo sul suo ultimo servizio prestato e quindi non ~~prete~~ a base della decisione in ordine alla sua promozione.

Nell'un caso e nell'altro si è verificato un capitale errore di procedura - e la procedura è ferma e quindi errore di forma - che ha reso nulla la decisione assunta a suo danno.

Né si obietti che si tratta di un giudizio insindacabile nel merito in quanto qui si tratta invece ^{critica} semplice-

mente il "modo" come il giudizio è stato formato e non già il merito del giudizio.

Se, ad esempio, un rapporto informativo contiene elementi favorevoli e sfavorevoli è insindacabile l'apprezzamento che il giudicante può avere fatto in ordine alla prevalenza degli uni elementi sugli altri, ma quando, per emettere un giudizio, si deve prendere a base un determinato rapporto, ed invece questo rapporto si esclude completamente, si sbaglia la procedura -errare di forma- e non si può pretendere di sottrarre tale errore alla critica con l'argomento della insindacabilità dell'apprezzamento del merito.

È indiscutibile che il rapporto informativo emesso dalla Superiore competente Autorità sull'ultimo servizio prestato dal sottoscritto, non è stato preso a base del giudizio sulla sua prevedibilità così come la legge tassativamente prescrive. Non deve il sottoscritto indagare se ciò è avvenuto perché si è applicata erroneamente altra legge e perché si è ritenute irregolare il rapporto informativo in questione; né deve indagare se l'errore è stato comune a tutte le Autorità giudicanti e solo a taluna di esse. Qui basta la constatazione.

Conservò solo che, avendo lo scrivente disimpegnato per tutto il 1940 funzioni di Capo Sezione, il rappor-

Roma, 27 gennaio 1942

Caro Casimiro,

Per il ricorso Tanti
contro Roncassaglia, farò l'istanza
per l'iscrizione nel ruolo delle prossime
udienze.

Ma mi occorre - per farlo accogliere -
precisare i motivi dell'urgenza. Vuole
indicaremi? Farò subito l'istanza
e la presenterò appena scaduto il
termine entro il quale il ~~Roncassaglia~~
Roncassaglia può controricorrere,
con i migliorati saluti

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA



S. L.

Mr. Prof. Trause Bauern

Pierre Lichten

Bauern

ROMA
(Suecursale 22)



Assegno L. N. 1659

Mittente *Dagnon*

Destinatario *Baroni*

Destinazione *Genova*

Rassa L. Espresso L. Firma *[Signature]*

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 3 Febbraio 1942

Eccellenza,

Ho ricevuto il centrericerse nella causa Zauli;-Rencassaglia e La ringrazio.

Questa causa ha per oggetto una separazione di attività mobiliari in una esecuzione mobiliare; quindi si tratta di una causa che ha carattere di urgenza.

Se non che la causa di merito è rimasta sospesa in attesa che venga decisa l'incidente inserito nella fase istruttoria e relative a decadenza del diritto di esperire la prova testimoniale.

Il ricorso in Cassazione riguarda appunto questo incidente e l'urgenza che la causa venga decisa sta appunto nel fatto che la causa di merito -di carattere urgente- è rimasta e rimane sospesa in attesa della decisione dell'incidente.

Il nota esposto si trova presentemente a Bologna al Comando della Difesa; ma sembra che non viaggi con troppa sollecitudine. Che sia il caso che io mandi direttamente a Roma il mio esposto -cioè copia del mio esposto- ovvero che la pratica venga richiamata?

Le sono infinitamente grato del Suo interessamento e mi è grato dire pergerle distinti essequi

Sevini
Giacomo Casoni

Roma, 22 febbraio 1942

Egregio avv. Casomì,

Le ho ricevuto avviso che il ricorso Raffuzzi contro Centulani sarà discusso alla 3^a Sezione Civile nell'udienza del 17 marzo.

ella verrà a discuterlo? Oppure debbo discuterlo io? ~~Per~~ In questo ultimo caso, credo di avere qui elementi sufficienti per la preparazione alla discussione.

+ +

Ho presentata istanza perché ~~sia~~ ~~sia~~ sia prossimamente fissata ~~la~~ la discussione del ricorso Lauli contro Boncasaglia, Valentini, per i motivi dell'urgenza, delle informazioni contenute nella sua ultima lettera del 3 febbraio. La informazione tempestivamente della data che sarà fissata.

+ +

Il suo ricorso per la mancata nomina a Maggiore non ~~è~~ è ancora giunta a Roma. Così mi ha assicurato ~~alcuni~~ ^{alcuni} giorni fa un impiegato del Ministero della Guerra.

Alla ^{1^{ma}} Presidenza
della Corte di Cassazione,

Il sottoscritto patrocinante
il ricorso di Giuseppe Fauli contro Sante
Noncasaglia inscritto nel registro del 1942
al A. 6, fa istanza perché esso venga
sollecitamente discusso.

La ^{di merito,} causa che ha per oggetto una separazione
di attività mobiliari in un'esecuzione
mobiliare (e quindi con carattere di
urgenza), è rimasta sospesa per un
incidente insorto nella fase istruttoria
e relativo a decadenza del diritto di espe-
rire la prova testimoniale. Perciò ~~la~~ ^{soltanto}
dopo la pronuncia di cotesta ^{C. C.} Corte
Suprema la causa potrà riprendere il
suo corso.

Si avverte che il resistente ha già
notificato il suo contro-ricorso, ~~talché~~

Leoni de parenti ossequi

Roma, 29 febbraio 1942



CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

N. 6 R. G. 194

Roma, addì 12 GIU. 1942 Anno XX¹⁹⁴ - Anno

Ai sensi dell' art. 377 del Codice di procedura civile, Vi comunico che la discussione del ricorso

Lauri Giuseppe

*e
Roncassaglia Lente ed altri*

è stata fissata per l' udienza del giorno

- 8 LUG. 1942 Anno XX

IL CANCELLIERE

All' Avvocato *Casari G.
Bonomi Franco*

Si richiede copie regolamentari

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informare la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito in Cancelleria degli atti e delle memorie devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza ipserite nella Circolare 6 aprile 1942 di questa Cancelleria, comunicata ai Segretari - Presidenti dei Direttori dei Sindacati Fascisti Avvocati e Procuratori presso i Tribunali del Regno.

H

2

Handwritten text, possibly a name or title, written in cursive.

Handwritten text, possibly a name or title, written in cursive.

Handwritten text, possibly a name or title, written in cursive.

Bowen

Avv. GIACOMO CASONI

~~Sirada Maggiore, 42 - Telefono 23-497~~

BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46

IMOLA

Imola 22 Giugno 1942

Eccellenza,

ritorno allo Studio dopo una lunga assenza
e trovo le Sue lettere che riscontro con involontario ritardo che Ella mi
vorrà scusare.

Manderò le copie della sentenza e del ricorso nella causa Zauli-Roncassaglia e Le farò tenere tempestivamente la memoria.

La sentenza nella causa Zanivoni-Zampieri mi vorrebbe in bollo per potere riassumere il giudizio avanti la Corte di Appello di Firenze.

Se mi sarà possibile verrò a Roma per assistere alla discussione del ricorso Roncassaglia-Zauli che Ella vorrà sostenere per il cliente Zauli.

Con rinnovate e scuse e distinti ossequi mi creda

Sevini
Professore.

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 24 Giugno 1942

Eccellenza,

Le trasmetto 5 copie della sentenza della
Corte di Appello di Bologna e 5 copie del Ricorso nella causa Zauli-Roncas-
saglia, chiedendole ancora scusa dell'involontario disagio.

Le manderò tempestivamente la memoria ed il controricorso.

Con ogni ossequio

*D. Savino
Pescorosso*

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

Imola 29 Giugno 1942

Eccellenza,

il contenuto e

Le trasmetto una breve memoria nella
causa Zauli-Roncassaglia; spero che le 9 copie siano sufficienti.

Sono veramente mortificato che la mia prolungata assenza
dallo Studio Le sia stata cagione di tante noie; veramente i cancel-
lieri sembrano fatti apposta per complicare le cose più semplici, per-
chè io non capisco come il cancelliere non abbia esso fatto fare le co-
pie a Lei richieste con tanta insistenza, una volta che la legge conce-
de una tale facoltà.

Non so se mi sarà possibile venire costì per assistere alla
discussione. E' una causa per la quale bisognerebbe che la Corte avesse
la manica larga.....ma invece ora usa la manica stretta!

Con ogni ossequio mi creda

*Il Sereno
Pavullo Pavesi*

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

di ZAULI GIUSEPPE fu Domenico di Riolo Bagni rappre-
sentato e difeso dagli Avv.ti Ivano Bonomi e Giaco-
mo Casoni (con domicilio eletto in Roma Piazza della
Libertà N.4 presso l'Avv. Ivano Bonomi) in forza di
procura speciale in calce all'originale del presente
ricorso

c o n t r o

RONCASSAGLIA SANTE di Pietro elettivamente domicilia-
to in Bologna Via Castiglione N.22 presso l'Avv.
Giulio De Angelis

nonchè

VILLA PASQUINA fu Lazzaro quale tutrice dell'integ-
detto Roncassaglia Pietro fu Domenico

per l'annullamento

della sentenza resa inter partes dalla R.Corte di
Appelle di Bologna-Sezione Feriale-in data 21-28 A-
gosto 1941 XIX e notificata il 19 Settembre 1941

Brevemente riassumeremo i fatti che già si trovano
esposti nella sentenza impugnata.

Zauli Giuseppe, creditore cambiario di Roncassaglia
Pietro -di poi interdette- aveva proceduto a pigno-
ramento contro il suo debitore su frumento e mobili

2

dello stesso; contro tale pignoramento insorse Roncassaglia Sante assumendosi proprietario delle cose pignorate.

Ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti, l'esecuzione dell'interrogatorio dell'attore e delle prove testimoniali era stata fissata per l'udienza istruttoria delli 9 Ottobre 1940 avanti il Giudice Delegato Cav. Carlo Janni della II^a Sezione Civile del R. Tribunale di Bologna.

A tale udienza istruttoria si costituirono per il Roncassaglia il suo procuratore Avv. De Angelis e per lo Zauli l'Avv. Filippo Angelini in sostituzione dell'Avv. Giacomo Casani richiamato alle armi.

L'interrogatorio fu rinviato sull'accordo delle parti; al rinvio delle prove testimoniali chieste dal procuratore dello Zauli si oppose il procuratore del Roncassaglia eccependo la decadenza dello Zauli dal diritto di esperire la prova per avere esso notificata fuori termine la lista dei testimoni. Il Giudice rinviava le parti avanti al Collegio per la risoluzione dell'incidente.

Va notato che il Giudice Delegato Cav. Janni si trovava il 9 Ottobre 1940 a far parte del Collegio Penale che tenne udienza dalle ore 9 alle ore 18 con interruzione dalle ore 12 alle ore 15 sì che era mate

rialmente nella impossibilità di raccogliere le prove;
di tale impedimento del Giudice le parti davano atto
nel verbale di rinvio dell'interrogatorio.

Costituitesi le parti avanti il Tribunale-II° Sezio
ne Civile-questi con sentenza 13-26 Dicembre 1940
dichiarava lo Zauli decadute dal diritto di esperire
la prova diretta sui capitoli da lui dedotti e la
prova indiretta sui capitoli dedotti dal Roncassaglia
condannando lo Zauli alle spese di lite.

Avverso tale sentenza si gravava lo Zauli, ma la Cor
te di Appello di Bologna -Sezione Periale- con sua
sentenza 21-28 Agosto 1941 confermava integralmente
la sentenza del Tribunale.

Contro tale pronuncia si ricorre alla Suprema Ecc.ma
Corte per i seguenti motivi.

I° Mezzo

Falsa interpretazione ed applicazione dell'art.517
N.3-7 anche in relazione agli art.216 e 229 C.P.C.
Difetto di motivi (art.360 N.6 e 361 N.2)

Sostenemmo avanti la Corte di merito che avendo la
precedente sentenza 14-17 Giugno 1940 della stessa
Corte ammesso "prova per interrogatorio e per testi"
aveva in realtà disposto l'ordine di esecuzione del
le stesse prove e cioè: prima interrogatorio e poi pro
va testimoniale. Rilevammo che il Magistrato ha il po

tere di stabilire l'ordine e la precedenza delle prove e che, una volta passata in giudicato la sentenza ammissiva delle prove, si doveva inderogabilmente seguire nell'esperimento l'ordine fissato dalla sentenza.

Sostenemmo inoltre, sull'insegnamento di questo Supremo Collegio, che, anche a prescindere da ogni altra considerazione, l'interrogatorio, essendo diretto a provocare la confessione delle parti, non può essere proposto ad altri mezzi di prova.

La Corte di merito disattese il primo rilievo limitandosi ad affermare che "...la sentenza precedente che ammise i due mezzi di prova non prescrisse alcun ordine per l'esecuzione di essi." Si che, su questo punto, ha ritenuto la Corte di merito di soddisfare all'obbligo della motivazione con una semplice affermazione; ma così facendo è incorsa in una omissione che non può non essere degna di censura.

Sul secondo rilievo, dopo averlo rigettato, così motivava: "Si può ammettere una ragione semplicemente di opportunità a raccogliere l'interrogatorio prima delle prove testimoniali, in quanto l'eventuale confessione della parte può rendere superfluo l'accertamento col mezzo dei testimoni, ma un motivo di necessità non esiste perchè le due prove sono indipendenti e possono svol

gersi con piena autonomia, l'una non dovendo attingere dall'altra gli elementi di indagine come invece può molte volte avvenire per la perizia, rispetto alla prova testimoniale. Lo Zauli, per sostenere la sua tesi, ha citato alcune massime della Suprema Corte, la quale ha stabilito che "l'interrogatorio essendo diretto a provocare la confessione, ha carattere di precedenza rispetto ad altri mezzi di prova" ma basta leggere le motivazioni di quelle sentenze (31-7-1939 e 26-5-1933 con richiamo della prima alla seconda, in Settimana della Cassazione, rispettivamente alle colonne 85 e 1040) per intendere che la Corte si è voluta riferire non ad una precedenza di esecuzione, ma ad una precedenza di ammissibilità in rapporto alla importanza".

Osserveremo che non una semplice ragione di opporunità consiglia di raccogliere prima l'interrogatorio poi la prova testimoniale, ma la inderogabile esigenza della economia dei giudizi, lo spirito della legge, i presupposti giuridici e logici della istruttoria civile esigono che la confessione della parte preceda ogni e qualsiasi altro mezzo di prova.

Se i mezzi di prova sono tutti, sotto un punto di vista formali, autonomi, non si può d'altronde affermare che la prova testimoniale sia assolutamente indipen

dente dall'interrogatorio in quanto è di tutta evidenza che la eventuale confessione della parte o la sua non comparso (art.218 C.P.C.) tolgano eventualmente ogni ragione di essere alla prova testimoniale se che questa viene a trovarsi di fatto subordinata all'esito dell'interrogatorio. E neppure sembra esatto il tentativo di creare una antitesi fra l'autonomia e la precedenza dei mezzi istruttori in quanto i due termini possono coesistere e conciliarsi perfettamente. Non si comprende poi come la Corte di merito nel rilevare l'insegnamento del Supremo Collegio in ordine alla precedenza dell'interrogatorio, abbia potuto affermare che tale principio si applica solo quando si tratta di ammettere i mezzi istruttori. Sarebbe infatti un non senso ammettere la precedenza all'atto della fissazione dei mezzi istruttori e negarla nella esecuzione.

Se la precedenza è prescritta nella fase della ammissione perchè la confessione deve essere provocata prima di ogni altro mezzo di prova, necessariamente la precedenza deve essere osservata anche nella fase della esecuzione. Qui o si ammette o si nega il principio; ma è contraddizione che non consente ammetterlo e contemporaneamente negarlo.

La stessa Corte di merito sembra essersi accorta del

la fallacia della sua motivazione ne sente subito il bisogno di rifugiarsi nel fatto e di rilevare che in definitiva hanno le parti rinunciato alla precedenza verbalizzando il rinvio della prova prima del rinvio dell'interrogatorio. A prescindere dalla esattezza del rilievo come si spiegherà più avanti, noteremo che il ragionamento della Corte contiene un evidente vizio giuridico e logico; infatti i verbali in questione con tengono semplicemente il rinvio delle prove che il 9 Ottobre 1940 non hanno avuto neppure principio di esecuzione, ed i rinvii sono stati fatti in modo da as sicurare l'assoluta precedenza di esecuzione dell'in terrogatorio sulle prove testimoniali.

Quindi errore di diritto là dove si confonde il rin vio puro e semplice con l'esecuzione; vizio logico là dove si pretende dedurre da semplici verbali di rinvio, che non modificano affatto la precedenza fissata dal la sentenza ammissiva delle prove, inesistenti inten sioni delle parti di volere cambiare l'ordine di ese cuzione delle prove.

La sentenza impugnata merita quindi censura.

2° Mezzo

Errata interpretazione degli art. 210 C.P.C. art. 205 206, 207 Reg. Gen. Giud. anche in relazione all'art. 517 N. 3 e 7 C.P.C. Ancora difetto di motivi (art. 360 N. 6

e 361 N.2).

Il rinvio della prova testimoniale da noi chiesto doveva essere ritenuto legittimo, e come tale accordato, per l'impedimento d'ufficio, essendo stato il 9 Ottobre 1949 il Giudice Delegato Cav. Janni impegnato per tutta la giornata alla udienza penale quale giudice facente parte del Collegio giudicante.

La circostanza era attestata da un certificato della Cancelleria del Tribunale e fu riconosciuta dalle parti, tanto vero che l'interrogatorio fu rinviato "stato anche l'impedimento di ufficio del giudice".

Accertato così l'impedimento d'ufficio si deve necessariamente ritenere che la prova testimoniale non si sarebbe potuta eseguire e quindi il rinvio era la logica conclusione che la Corte di merito doveva trarre da queste premesse. Invece il rinvio è stato negato, ma per arrivare a tale conclusione la Corte ha motivato in modo del tutto errato, come ci sarà facile dimostrare. Si legge nella impugnata sentenza: "... Quanto al secondo motivo, della necessità del rinvio delle prove per impedimento del giudice delegato, esso è in linea di fatto smentito dai due verbali dai quali risulta che il giudice dalle ore 10 alle ore 10,30 tenne l'udienza istruttoria, raccogliendo le deduzio

ni delle parti in merito al sorto incidente, senza alcun accenno ad impedimenti che lo costringessero ad un rinvio d'ufficio. Dell'impedimento si fa cenno soltanto nel successivo verbale di interrogatorio, come motivo sussidiario del rinvio, disposto a richiesta e sull'accordo delle parti. Vero è che è stato prodotto un certificato del cancelliere attestante che il giudice Cav. Janni il giorno 9 Ottobre 1940 fece parte del collegio che tenne udienza penale dalle 9 alle 18 calva la interruzione meridiana.....Comunque l'impedimento del giudice delegato, essendo d'ordine interno, concretamente non sussiste fino a che non sia dallo stesso giudice allegato a verbale come motivo del rinvio d'ufficio delle prove, nè alle parti è consentito d'invocarlo per dimostrare retrospettivamente la necessità del differimento, potendosi le tante volte provvedere con la surroga del giudice". In linea di fatto il giudice non ha affatto tenuto udienza istruttoria, appunto perchè non aveva il dono della ubiquità, ma si è limitato ad ascoltare per pochi secondi, fra un processo penale e l'altro, i procuratori e a dare le direttive per i rinvii; i verbali sono stati compilati dal cancelliere che ha trascritto le deduzioni dei procuratori i quali poi, col giudice, li hanno firmati.

A parte la contraddizione che si rileva a proposito dell'impedimento del Giudice, dobbiamo escludere che sia del tutto identico dare disposizioni per i rinvii e tenere vera e propria udienza istruttoria; nè può ammettersi che il giudice potesse assentarsi dalla udienza penale per tenere udienza istruttoria. Fra l'udienza penale e l'udienza istruttoria è pacifico che si rinvia la udienza istruttoria; in quanto poi alla surroga del giudice - che dalla parte avversa non fu chiesta - essa avrebbe ugualmente determinato il rinvio perchè il ricorso al Presidente non sarebbe stato firmato dal procuratore dello Zanli al quale poi avrebbe dovuto essere notificato il provvedimento presidenziale di surroga.

L'impedimento d'ufficio è stato proprio allegato a verbale come motivo del rinvio in un verbale che porta, con le firme dei procuratori, anche la firma del Giudice sì che non si comprende come abbia potuto la Corte di merito negare ciò che fu unanimemente constatato all'atto del rinvio e come motivo del rinvio. Oltre i difetti di motivazione noi sottoponiamo alla Corte Ecc.ma una questione squisitamente di diritto: Può negarsi l'impedimento d'ufficio del Giudice delegato all'esperimento di prove civili quando sia stato accertato e dalle parti e dal giudice ammesso in ver

bale il suo impedimento a raccogliere le prove civili per essere impegnato alla udienza penale?

Altro difetto di motivazione si riscontra in quella parte della sentenza ove, a proposito del ritardo dovuto a forza maggiore, nella notifica della lista dei testi da parte del legale dello Zauli si critica l'opera dello stesso legale per avere lasciato trascorrere "oziosamente" del tempo, mentre si trascurava di esaminare e di motivare se effettivamente esista o meno il motivo di forza maggiore.

Per questi motivi e, senz'altro aggiungere per ora si chiede alla Corte Soc. ma di volere cassare l'impugnata sentenza con le conseguenze di legge e le spese.

Bologna-Roma

Delego a rappresentarmi e a difendermi in questa causa gli Avv. ti Ivano Bonomi e Giacomo Casani ed eleggo domicilio in Roma Piazza della Libertà N. + presso lo Studio di S.E. l'Avv. Ivano Bonomi.

Per autentica della firma di Zauli Giuseppe

Al presente ricorso, col mandato in calce, si uniscono i fascicoli del giudizio di merito, la sentenza impugnata e la bolletta di deposito seguente:

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

di ZAULI GIUSEPPE fu Domenico di Riolo Bagni rappre-
sentato e difeso dagli Avv. ti Ivano Bonomi e Giaco-
mo Casoni (con domicilio eletto in Roma Piazza della
Libertà N.4 presso l'Avv. Ivano Bonomi) in forza di
procura speciale in calce all'originale del presente
ricorso

c o n t r o

RONCASSAGLIA SANTE di Pietro elettivamente domicilia-
to in Bologna Via Castiglione N.22 presso l'Avv. Giu-
lio De Angelis

nonchè

VILLA PASQUINA fu Lazzaro quale tutrice dell'inter-
detto Roncassaglia Pietro fu Domenico

per l'annullamento

della sentenza resa inter partes dalla R. Corte di
Appello di Bologna-Sezione Feriale-in data 21-28 A-
gosto 1941 XIX e notificata il 19 Settembre 1941

Brevemente riassumeremo i fatti che già si trovano
esposti nella sentenza impugnata.

Zauli Giuseppe, creditore cambiario di Roncassaglia
Pietro -di poi interdetto- aveva proceduto a pigno-
ramento contro il suo debitore su frumento e mobili

dello stesso; contro tale pignoramento insorse Roncassaglia Sante assumendosi proprietario delle cose pignorate.

Ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti, l'esecuzione dell'interrogatorio dell'attore e delle prove testimoniali era stata fissata per l'udienza istruttoria delli 9 Ottobre 1940 avanti il Giudice Delegato Cav. Carlo Janni della II^a Sezione Civile del R. Tribunale di Bologna.

A tale udienza istruttoria si costituirono per il Roncassaglia il suo procuratore Avv. De Angelis e per lo Zauli l'Avv. Filippo Angelini in sostituzione dell'Avv. Giacomo Casoni richiamato alle armi.

L'interrogatorio fu rinviato sull'accordo delle parti; al rinvio delle prove testimoniali chieste dal procuratore dello Zauli si oppose il procuratore del Roncassaglia eccependo la decadenza dello Zauli dal diritto di esperire la prova per avere esso notificata fuori termine la lista dei testimoni. Il Giudice rinviava le parti avanti al Collegio per la risoluzione dell'incidente.

Va notato che il Giudice Delegato Cav. Janni si trovava il 9 Ottobre 1940 a far parte del Collegio Penale che tenne udienza dalle ore 9 alle ore 18 con interruzione dalle ore 12 alle ore 15 si che era mate

rialmente nella impossibilità di raccogliere le prove;
di tale impedimento del Giudice le parti davano atto
nel verbale di rinvio dell'interrogatorio.

Costitutesi le parti avanti il Tribunale-II° Sezio-
ne Civile-questi con sentenza 14-26 Dicembre 1940
dichiarava lo Zauli decaduto dal diritto di esperire
la prova diretta sui capitoli da lui dedotti e la
prova indiretta sui capitoli dedotti dal Rencassaglia
condannando lo Zauli alle spese di lite.

Avverso tale sentenza si gravava lo Zauli, ma la Cor-
te di Appello di Bologna -Sezione Penale- con sua
sentenza 21-28 Agosto 1941 confermava integralmente
la sentenza del Tribunale.

Contro tale pronuncia si ricorre alla Suprema Corte.
Corte per i seguenti motivi.

I° Mezzo

Falsa interpretazione ed applicazione dell'art.517
N.3-7 anche in relazione agli art.216 e 229 C.P.C.
Difetto di motivi(art.360 N.6 e 361 N.2)

Sosteneamo avanti la Corte di merito che avendo la
precedente sentenza 14-17 Giugno 1940 della stessa
Corte ammesso "prova per interrogatorio e per testi"
aveva in realtà disposto l'ordine di esecuzione del-
le stesse prove e cioè: prima interrogatorio e poi pro-
va testimoniale. Rileviamo che il Magistrato ha il po

4

tere di stabilire l'ordine e la precedenza delle prove e che, una volta passata in giudicato la sentenza ammissiva delle prove, si doveva inderogabilmente seguire nell'esperimento l'ordine fissato dalla sentenza.

Sosteneremo inoltre, sull'insegnamento di questo Supremo Collegio, che, anche a prescindere da ogni altra considerazione, l'interrogatorio, essendo diretto a provocare la confessione delle parti, non può essere proposto ad altri mezzi di prova.

La Corte di merito disattese il primo rilievo limitandosi ad affermare che "...la sentenza precedente che ammise i due mezzi di prova non prescrisse alcun ordine per l'esecuzione di essi" Si che, su questo punto, ha ritenuto la Corte di merito di soddisfare all'obbligo della motivazione con una semplice affermazione; ma così facendo è incorse in una omissione che non può non essere degna di censura.

Sul secondo rilievo, dopo averlo rigettato, così motivava: "Si può ammettere una ragione semplicemente di opportunità a raccogliere l'interrogatorio prima delle prove testimoniali, in quanto l'eventuale confessione della parte può rendere superfluo l'accertamento col mezzo dei testimoni, ma un motivo di necessità non esiste perchè le due prove sono indipendenti e possono svol

gersi con piena autonomia, l'una non dovendo attingere dall'altra gli elementi di indagine come invece può molte volte avvenire per la perizia, rispetto alla prova testimoniale. Lo Zauli, per sostenere la sua tesi, ha citato alcune massime della Suprema Corte, la quale ha stabilito che "l'interrogatorio essendo diretto a provocare la confessione, ha carattere di precedenza rispetto ad altri mezzi di prova" ma basta leggere le motivazioni di quelle sentenze 31-7-1939 e 26-5-1933 con richiamo della prima alla seconda, in Settimana della Cassazione, rispettivamente alle colonne 85 e 1040) per intendere che la Corte si è voluta riferire non ad una precedenza di esecuzione, ma ad una precedenza di ammissibilità in rapporto alla importanza".

Osserveremo che non una semplice ragione di opportunità consiglia di raccogliere prima l'interrogatorio poi la prova testimoniale, ma la indarogabile esigenza della economia dei giudizi, lo spirito della legge, i presupposti giuridici e logici della istruttoria civile esigono che la confessione della parte proceda ogni e qualsiasi altro mezzo di prova.

Se i mezzi di prova sono tutti, sotto un punto di vista formali, autonomi, non si può d'altronde affermare che la prova testimoniale sia assolutamente indipen

dente dall'interrogatorio in quanto è di tutta evidenza che la eventuale confessione della parte o la sua non comparsa (art. 218 C.P.C.) tolgano eventualmente ogni ragione di essere alla prova testimoniale se che questa viene a trovarsi di fatto subordinata all'esito dell'interrogatorio. E neppure sembra esatto il tentativo di creare una antitesi fra l'autonomia e la precedenza dei mezzi istruttori in quanto i due termini possono coesistere e conciliarsi perfettamente. Non si comprende poi come la Corte di merito nel rilevare l'insegnamento del Supremo Collegio in ordine alla precedenza dell'interrogatorio, abbia potuto affermare che tale principio si applica solo quando si tratta di ammettere i mezzi istruttori. Sarebbe infatti un non senso ammettere la precedenza all'atto della fissazione dei mezzi istruttori e negarla nella esecuzione.

Se la precedenza è prescritta nella fase della ammissione perchè la confessione deve essere provocata prima di ogni altro mezzo di prova, necessariamente la precedenza deve essere osservata anche nella fase della esecuzione. Qui o si ammette o si nega il principio; ma è contraddizione che non consente ammetterlo e contemporaneamente negarlo.

La stessa Corte di merito sembra essersi accorta del

7

la fallacia della sua motivazione ne sente subito il bisogno di rifugiarsi nel fatto e di rilevare che in definitiva hanno le parti rinunciato alla precedenza verbalizzando il rinvio della prova prima del rinvio dell'interrogatorio. A prescindere dalla esattezza del rilievo come si spiegherà più avanti, noteremo che il ragionamento della Corte contiene un evidente vizio giuridico e logico; infatti i verbali in questione con tengono semplicemente il rinvio delle prove che il 9 Ottobre 1940 non hanno avute neppure principio di esecuzione, ed i rinvii sono stati fatti in modo da es sicurare l'assoluta precedenza di esecuzione dell'in terrogatorio sulle prove testimoniali.

quindi errore di diritto là dove si confonde il rin vio puro e semplice con l'esecuzione; vizio logico là dove si pretende dedurre da semplici verbali di rinvio, che non modificano affatto la precedenza fissata dal la sentenza ammissiva delle prove, inesistenti inten zioni delle parti di volere cambiare l'ordine di ese cuzione delle prove.

La sentenza impugnata merita quindi censura.

2° Mezzo

Errata interpretazione degli art. 210 C.P.C. art. 205
206, 207 Reg. Gen. Giud. anche in relazione all'art. 517
N. 3 e 7 C.P.C. Ancora difetto di motivi (art. 360 N. 6

e 361 N.2).

Il rinvio della prova testimoniale da noi chiesto doveva essere ritenuto legittimo, e come tale accordato, per l'impedimento d'ufficio, essendo stato il 9 Ottobre 1940 il Giudice Delegato Cav. Janni impegnato per tutta la giornata alla udienza penale quale giudice facente parte del Collegio giudicante.

La circostanza era attestata da un certificato della Cancelleria del Tribunale e fu riconosciuta dalle parti, tanto vero che l'interrogatorio fu rinviato "stante anche l'impedimento di ufficio del giudice".

Accertato così l'impedimento d'ufficio si deve necessariamente ritenere che la prova testimoniale non si sarebbe potuta eseguire e quindi il rinvio era la logica conclusione che la Corte di merito doveva trarre da queste premesse. Invece il rinvio è stato negato, ma per arrivare a tale conclusione la Corte ha motivato in modo del tutto errato, come ci sarà facile dimostrare. Si legge nella impugnata sentenza: "... Quanto al secondo motivo, della necessità del rinvio delle prove per impedimento del giudice delegato, esso è in linea di fatto smentito dai due verbali dai quali risulta che il giudice dalle ore 10 alle ore 10,30 tenne l'udienza istruttoria, raccogliendo le deduzio

ni delle parti in merito al sorte incidente, senza alcun accenno ad impedimenti che lo costringessero ad un rinvio d'ufficio. Dell'impedimento si fa cenno soltanto nel successivo verbale di interrogatorio, come motivo sussidiario del rinvio, disposto a richiesta e sull'accordo delle parti. Vero è che è stato prodotto un certificato del cancelliere attestante che il giudice Cav. Janni il giorno 9 Ottobre 1940 fece parte del collegio che tenne udienza penale dalle 9 alle 18 salva la interruzione meridiana....Comunque l'impedimento del giudice delegato, essendo d'ordine interno, concretamente non sussiste fino a che non sia dallo stesso giudice allegato a verbale come motivo del rinvio d'ufficio delle prove, nè alle parti è consentito d'invocarlo per dimostrare retrospettivamente la necessità del differimento, potendosi le tante volte provvedere con la surroga del giudice".

In linea di fatto il giudice non ha affatto tenuto udienza istruttoria, appunto perchè non aveva il dono della ubiquità, ma si è limitato ad ascoltare per pochi secondi, fra un processo penale e l'altro, i procuratori e a dare le direttive per i rinvii; i verbali sono stati compilati dal cancelliere che ha trascritto le deduzioni dei procuratori i quali poi, col giudice, li hanno firmati.

A parte la contraddizione che si rileva a proposito dell'impedimento del Giudice, dobbiamo escludere che sia del tutto identico dare disposizioni per i rinvii e tenere vera e propria udienza istruttoria; nè può ammettersi che il giudice potesse assentarsi dalla udienza penale per tenere udienza istruttoria. Fra l'udienza penale e l'udienza istruttoria è pacifico che si rinvia la udienza istruttoria; in quanto poi alla surroga del giudice - che dalla parte avversa non fu chiesta - essa avrebbe ugualmente determinato il rinvio perchè il ricorso al Presidente non sarebbe stato firmato dal procuratore dello Zauli al quale poi avrebbe dovuto essere notificato il provvedimento presidenziale di surroga.

L'impedimento d'ufficio è stato proprio allegato a verbale come motivo del rinvio in un verbale che porta, con le firme dei procuratori, anche la firma del Giudice sì che non si comprende come abbia potuto la Corte di merito negare ciò che fu unanimemente constatato all'atto del rinvio e come motivo del rinvio.

Oltre i difetti di motivazione noi sottoponiamo alla Corte Ecc.ma una questione squisitamente di diritto; Può negarsi l'impedimento d'ufficio del Giudice delegato all'esperimento di prove civili quando sia stato accertato e dalle parti e dal giudice ammesso in ver

bale il suo impedimento a raccogliere le prove civili per essere impegnato alla udienza penale?

Altro difetto di motivazione si riscontra in quella parte della sentenza ove, a proposito del ritardo dovuto a forza maggiore, nella notifica della lista dei testi da parte del legale dello Zauli si critica l'opera dello stesso legale per avere lasciato trascorrere "oziosamente" del tempo, mentre si tralascia di esaminare e di motivare se effettivamente esista o meno il motivo di forza maggiore.

Per questi motivi e, senz'altro aggiungere per ora si chiede alla Corte Ecc.ma di volere cassare l'impugnata sentenza con le conseguenze di legge e le spese.

Bologna-Roma

Delego a rappresentarmi e a difendermi in questa causa gli Avv.ti Ivano Bonomi e Giacomo Gasoni ed eleggo domicilio in Roma Piazza della Libertà N.4 presso lo Studio di S.E.l'Avv.Ivano Bonomi.

Per autentica della firma di Zauli Giuseppe

Al presente ricorso, col mandato in calce, si uniranno i fascicoli del giudizio di merito, la sentenza impugnata e la belletta di deposito seguente:

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sez. II°

(Udienza dell'8 Luglio 1942)

Nel ricorso proposto da:

ZAULI GIUSEPPE fu Domenico -Ricorrente- rappresentato
e difeso dagli Avv. ti S.E. Ivano Bonomi e Giacomo Cas-
soni

C O N T R O

RONCASSAGLIA SANTE di Pietro -Resistente- elettivamente
domiciliato in Bologna Via Castiglione 22 presso lo
Studio dell'Avv. Giulio De Angelis

n o n c h è

VILLA PASQUA fu Lazzaro quale tutrice dell'interdet-
to Roncassaglia Pietro residente a Ganzanigo di Me-
dicina (Bologna)

i n p u n t o

ad annullamento della sentenza inter partes della R.
Corte di Appello di Bologna -Sezione Feriale- del 21-
28 Agosto 1941 XX

~~~~~

MEMORIA PER IL RICORRENTE

Sul I° Mezzo

Se saremo costretti a riferirci a disposizioni di leg-  
ge che oggi non hanno più vigore, ciò non significa che  
l'interesse del nostro cliente ad essere ammesso a provare i fatti

oggetto della prova testimoniale di cui si contende,  
non già più attuale e presente che nei.

Il resistente nel suo controcorrente ripete gli  
argomenti già proposti nel giudizio di primo o se-  
condo grado e sui quali non vale la pena di tratte-  
narsi a lungo, perchè si ravvisano inconsistenti.

Secondo la parte avversa non esiste disposizione  
di legge che dia la precedenza all'interrogatorio  
sulla prova testimoniale; ma ciò che emerge, ciò che  
balza evidente dallo spirito, dalle esigenze, dai pro-  
supposti del diritto, e, nella fattispecie, della istrut-  
toria civile, non ha bisogno di essere codificato.

Non si vorrà negare, ad esempio, che il giuramen-  
to decisivo è l'ultimo e l'estremo mezzo di prova;  
dove è detto nel codice tutto ciò che si potrebbe co-  
gitare all'infinito ad enumerare norme consacrate  
dalle prassi giuridiche, che non hanno trovato nel co-  
dice menzione scritta.

Evita il resistente di contraddirci là ove noi  
abbiamo dimostrato che la giurisprudenza del Supremo  
Collegio (Sent. N. 1917 del 1933 Arcidiacono e Arcidia-  
cono; Sent. 11 luglio 1933 Sez. I° Franchomme G. Franchom-  
me) ha decisamente e reiteratamente stabilito che  
l'interrogatorio, essendo diretto a provocare la con-  
fessione della parte, non può essere posteso ad altri

mezzi di prova. Nè il resistente fa sua l'argomentazione della Corte di merito secondo la quale la precedenza fissata dal Supremo Collegio "si è voluta riferire ad una precedenza di ammissibilità in rapporto alla importanza e non ad una precedenza di esecuzione"

A parte infatti la poca chiarezza della sentenza impugnata su questo punto e la dubbia esattezza di interpretazione, non si riesce a comprendere come, fissato il concetto della precedenza in ordine alla ammissibilità, si possa negare che la precedenza operi anche nella esecuzione.

Ora il Supremo Collegio dalla premessa che "l'interrogatorio essendo diretto a provocare la confessione non possa essere posto ad altri mezzi di prova" deduce come conseguenza logico giuridica la precedenza, che evidentemente non può arrestarsi alla fase della ammissione del mezzo istruttorio.

Sarebbe infatti un non senso stabilire una precedenza di carattere del tutto teorico, e per così dire platonico, limitata all'ammissione, e lasciare poi una inammissibile libertà di non osservare, nella esecuzione, la precedenza stessa.

Se è vero che la parte, prima d'ogni altro esperimento di mezzi di prova, va eccitata alla confes-

ne e se è vero che "...lo scopo complesso dell'interrogatorio è quello di costringere l'avversario a stabilire i confini delle contestazioni intorno ai fatti della causa..." (Mortara - Commentario - Libr. IV pag. 562) non può non ammettersi una priorità e di ammissione e di esecuzione.

Nell'interrogatorio si stabiliscono i confini delle contestazioni intorno ai fatti della causa, in altre parole, si fissa il disegno dell'edificio da costruire, ora è di evidenza solare che il disegno o lo si fa prima di costruire o non lo si fa.

La confessione della parte esclude<sup>d</sup> l'esperimento di ogni e qualsiasi altro mezzo istruttorio, è quindi logico che nella istruttoria sia pregiudiziale lo accertamento in ordine alla necessità o meno di altri mezzi istruttori.

Cominciare la prova testimoniale senza avere prima esperito l'interrogatorio equivale annullare, rinunciare alla confessione della parte; se infatti questa induce dei testi per contestare la versione che dei fatti tenta di dare la controparte, ciò vuol dire che non intende confessare. Conseguentemente l'interrogatorio, dopo la prova testimoniale, si ravvisa un assurdo perditempo.

Recita il capoverso dell'art. 218 "quando la parte

non comparisce, e ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti..."; è chiaro che una tale disposizione presuppone la <sup>dell'interrogatorio</sup> priorità nello svolgimento dei mezzi istruttori, in quanto, se i fatti dedotti fossero già stati in tutto o in parte <sup>esclusi</sup> ~~prova~~ dai testimoni, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte non potrebbe mai annullare ciò che già fosse stato acquisito dalla prova testimoniale.

L'insegnamento quindi del Supremo Collegio riguarda e l'ammissione e l'esecuzione agli effetti della precedenza dell'interrogatorio su ogni altro mezzo di prova.

La sentenza ammissiva della prova "per interrogatorio e per testi" si era uniformata alle inderogabili esigenze della istruttoria, ponendo l'interrogatorio prima della prova testimoniale, ed è perfettamente esatto negare un ordine che, pur non essendo esplicitamente affermato, indubbiamente esiste.

Il fatto che nella stessa sentenza non sia stato fissato il termine che avrebbe dovuto decorrere dall'aspletamento dell'interrogatorio all'aspletamento della prova testimoniale, non può essere addotto a sostegno della tesi avversoaria in quanto tale termine viene - o meglio veniva - talora fissato agli effetti di evitare le serie laboriose dei provvedimenti sopra

rati di fissazione dei due incumbenti. Ed era un termine posto per la prova testimoniale in quanto le parti sono messe in condizioni di sapere già la data di inizio della testimoniale e di predisporre la notifica della comparza di generalità dei testi.

Il controricorso avverso non intacca per nulla le critiche da noi mosse alla impugnata sentenza, critiche che rimangono integre e per quanto riguarda la errata interpretazione ed applicazione della legge e per quanto riguarda i difetti di motivi.

Ammettere infatti che la priorità dell'interrogatorio risponda ad un criterio semplicemente di opportunità, quando invece essa è tassativamente richiesta dalla necessità inderogabile del regolare svolgimento della istruttoria e risulta prescritta dallo spirito - ed anche dalla lettera - della legge ed è in armonia con l'insediamento del Supremo Collegio, è errore grave di interpretazione ed applicazione della legge.

Dichiarare che, non fissato nella sentenza l'ordine cronologico, tale ordine "è rinesso alla volontà delle parti ed ai poteri discrezionali del giudice delegato" è, a nostro onnesse parere, abbastanza audace in quanto il giudice delegato non poteva sostituirci al Tribunale e al Collegio in pronunce di loro competenza.

Affermare, senza per nulla motivare, che la sentenza

non stabilisce un ordine, quando l'ordine appare dalla stessa enunciazione dei mezzi di prova ammessi, è evidente difetto di motivazione.

Confondere la autonomia dei mezzi di prova è concetto pacifico e mai da noi posto in discussione - con l'ordine di svolgimento che i mezzi stessi debbono avere ed escludere che talora lo svolgimento della testimoniale dipenda dall'esito dell'interrogatorio è dare inosservata applicazione alla legge ed inficiare il ragionamento di vizio logico e giuridico.

È puro del tutto illogica appare la conclusione che la Corte di merito pare voglia trarre dal fatto che l'interrogatorio fu rinviato con verbale che il cancelliere avrebbe compilato dopo i verbali formati per gli incidenti sorti prima che fosse dato inizio alle prove; perché il rinvio dell'interrogatorio, anziché giovare all'avversario, presuppone di per sé la necessità del rinvio delle prove. Perché se il Roncasaglia avesse sperimentato l'interrogatorio, allora si avrebbe potuto pretendere di iniziare la prova e di eccepire la nostra decadenza; ma quando il Roncasaglia aderisce al rinvio dell'interrogatorio logicamente non può opporsi al rinvio della prova testimoniale e comunque la sua opposizione è automaticamente annullata dalla adesione - anche se si trattasse di adesione sua -

cessiva al rinvio dell'interrogatorio.

I verbali, cui la sentenza si riferisce, attestano semplicemente dei rinvii e ad altra udienza istruttoria o avanti al Collegio e non sconvolgono per nulla l'ordine di espletamento delle prove; tanto vero che i verbali stessi hanno assicurato, nella esecuzione, la precedenza all'interrogatorio. Quindi le deduzioni che la Corte di merito ha voluto trarre sono del tutto infondate, appunto perchè a tali deduzioni è pervenuta <sup>attraverso</sup> ragionamenti di cui abbiamo denunciato il vizio logico.

Sul II° Mezzo

L'impedimento dell'ufficio ad assumere la prova esisteva effettivamente ed è comprovato, oltrechè dal verbale di rinvio dell'interrogatorio, dal certificato rilasciato dalla Cancelleria Penale del Tribunale di Bologna. Il Giudice delegato faceva parte del collegio penale che teneva udienza per tutta la giornata del 9 Ottobre 1940 dalle ore 9 alle ore 18 nè poteva il Tribunale rinviare o sospendere per tutta la mattinata l'udienza per dar modo ad un componente del Collegio di assumere delle prove civili.

Il fatto che il Giudice Delegato, fra una causa penale e l'altra, abbia potuto avere un breve colloquio con le parti e dare le disposizioni per la com-

pilazione dei verbali di cui tanto si discute - e sui quali tanto si tenta di speculare - non smentisce il fatto ufficiale ed inequivocabile impedimento d'ufficio.

La Corte di merito e la parte avversa fanno torto a Mauli - e al procuratore che occasionalmente lo assisteva in assenza, per servizio militare, del suo difensore - di non essere state abbastanza acute e di non avere sfruttato la favorevole situazione.

Infatti se Mauli avesse rifiutato il rinvio della 1ª interrogatoria ed avesse preteso che il Nonnato gli fosse interrogato, l'impedimento di ufficio sarebbe immediatamente stato denunciato dal Giudice ed il rinvio di tutti gli incombenti sarebbe stata la conseguenza dell'impedimento di ufficio. Ora deve Mauli essere danneggiato solo perchè l'effettivo impedimento d'ufficio risulta provato in un dato modo anzichè in un altro? Allora se il trionfo dei propri diritti deve dipendere da un espediente più o meno banale adottato da un difensore, dove va a finire la serietà processuale e la serietà della Giustizia?

Né vale qui obiettare che l'udienza istruttoria è stata effettivamente tenuta dal Giudice Delegato una volta che è ritualmente accertato che detto Giudice ha ininterrottamente partecipato alla udienza penale dalle ore 9 alle ore 18 salvo le solite bre-

vi interruzioni fra una causa e l'altra. Potrà il Giudice, in una di queste brevi interruzioni, - e la parte avversa che fa ora la scandalizzata lo sa molto bene - sentire le parti e dare le disposizioni per la compilazione dei verbali, ma non avrebbe indubbiamente potuto il Giudice consentire lo svolgimento anche del solo interrogatorio, appunto perchè impegnato nella udienza penale.

E tanto meno si può parlare di surroga del giudice in quanto il procuratore delle "auli non avrebbe certo aderito ad una istanza di surroga - e dato lo spirito di colleganza che animava la controparte il rifiuto apparirebbe più che legittimo e perciò l'eventuale decreto del Presidente del Tribunale avrebbe dovuto essere notificato, con la conseguenza che la prova sarebbe stata rinviata.

Tale essendo la situazione, per negare l'esistenza dell'impedimento d'affilto, bisogna ricorrere alla finzione di ritenere il Giudice dotato della virtù prodigiosa della ubiquità, e questo non è ammissibile.

~~Ma~~ Il ragionamento della Corte di merito è inficiato di vizio logico e di difetto di motivazione quando mostra di non dare alcun peso al certificato della Cancelleria del Tribunale attestante l'impedimento del Giudice, impedimento del resto ammesso da

tutti -Giudice, parti, procuratori- e quando non riesce a giustificare perchè abbia preferito, alla solare verità dell'impedimento d'ufficio, la artificiosa costruzione di una udienza istruttoria che in effetti non è mai stata tenuta. Né è logicamente ammissibile l'ipotesi del tutto gratuita di una sospensione della udienza penale, quando il certificato della Cancelleria attesta che l'udienza penale, protrattasi ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 18, ha avuto la sola sospensione, determinata dall'orario di ufficio, dalle ore 12 alle ore 15.

Ora se è ius receptum -o meglio se era ius receptum- che l'impedimento d'ufficio determina il rinvio, quando le parti non hanno mostrato l'intenzione di provocare la surroga, male è stata applicata la legge nella fattispecie e la sentenza merita censura.

La Corte di merito, per negare il caso di forza maggiore, non ha contestato che il procuratore delle Zeuli, per il fatto di essere stato richiamato alle armi, non ha potuto curare la notifica della lista dei testimoni nel giorno a ciò preordinato, ma si è contentata di rilevare che lo stesso procuratore aveva lasciato trascorre "casualmente" il lungo termine anteriore al 2 Ottobre 1940.

A parte il rilievo che quando si è richiamati alle

non si passa "oziosamente" il tempo, non ci sembra che l'argomento regga alla critica. Il Procuratore dello Zauli poteva lasciar passare tutto il tempo anteriore al 2 Ottobre, ma se effettivamente in detto giorno esso era in termine per la notifica, e la notifica non potè essere curata per motivo di forza maggiore, non si può contestare la forza maggiore con l'argomento adottato dalla Corte di merito.

Per il fatto del servizio militare il procuratore dello Zauli potè aver pronta la lista dei testimoni solo il 2 Ottobre; se esso avesse potuto consegnare all'Uff. Giud. la lista in detto giorno la notifica sarebbe avvenuta regolarmente, non lo potè per un chiaro motivo di forza maggiore, ma la Corte non l'ha riconosciuto perchè ad una tale conclusione è pervenuta attraverso una motivazione errata e sotto il profilo della logica e sotto il profilo del diritto.

E l'errore della Corte di merito è tanto più increscioso in quanto determina un grave ed ingiusto danno di un legale che, per causa del servizio militare, s'è così trovato esposto ad un grave sacrificio.

Si insiste perciò nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Bologna-Roma 29/6/42



Avv. Giacomo Casani

Via Garibaldi, 5 - Tel. 20.443

Bologna

Via Emilia, 16 - Tel. 46

Imola



Giulio 15-10-62

Scellera,

Mi permetta di  
sturbare, in questo periodo di ferie, per prepararsi  
di venire far tenere il servizio della casa  
Lauli-Roussay. Sumayno che ella lo  
abbia a Roussay e con, al suo ritorno alla casa,  
Fab, noni invernale - al mio studio a Bologna -  
diventato produrre in tribunale.

Fui ieri a Roussay ed alla cancelleria della  
Lassariano mi è stato detto che il servizio  
era stato da Lei ritirato.

Sto rimettendomi a lavorare e con lo  
richiesto studio a Bologna - Ma spero di  
nella speranza di riprendere il vecchio lavoro;  
ma la lunga parentesi militare mi costringe  
a rinviare ex novo la mia attività professionale.  
È che, a cinquant'anni, non è né facile né bello.  
Spero di poterlo vedere a Roma nel p. v.  
mese di Novembre anche per parlare del ri-  
corso Papi. Naturalmente è da dire essere  
ormai passato o in corso di passaggio  
la fase di padre, i miei vicini ossequi  
Suo. Nanni

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.  
Corrispondenze Raccomandate  
Modello 22-1

ROMA

(S. C. 29)

Assegno L. ....

N. 1387

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ....

Espresso L. ....

Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate  
L'Amministrazione non ne risponde.